

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1987

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è la riproposizione di un analogo disegno di legge presentato al Consiglio regionale il 2 febbraio 1983 e di un altro, sempre identico, iscritto nel Bollettino regionale il 14 ottobre 1983.

Entrambi sono stati presentati avvalendosi della facoltà, prevista nell'articolo 121 della Costituzione, di proporre al Parlamento leggi di iniziativa regionale, ma purtroppo sono decaduti per la fine anticipata dell'VIII e della IX legislatura.

Ricordiamo questo faticoso *iter* per significare la costante attenzione di questo Consiglio e delle forze politiche, che in larga maggioranza sono firmatarie del disegno di legge, al tema della istituzione della provincia di Rimini.

Le condizioni generali che sollecitano questa scelta sono già state nel tempo largamente espresse e qui le vogliamo ricordare solo per sintesi:

1) la dimensione del suo territorio e la popolazione in essa residente (250 mila unità), che rispondono ai parametri costitutivi previsti dalla legislazione vigente;

2) l'omogeneità e la forza economica di questo bacino che non fa solo riferimento al turismo e alla sua preminenza in Europa, ma ad una ricca presenza di aziende nel settore agricolo, industriale-artigianale, alla quale si accompagna un terziario, ovviamente qualificato perchè sollecitato da tensioni di sviluppo particolarmente elevate;

3) la già articolata presenza dei livelli istituzionali più significativi;

4) l'espressione favorevole di tutte le istituzioni pubbliche coinvolte da questa scelta e l'assenso generale delle forze politiche e sociali;

5) la già espressa, ma incompleta autonomia, che la Regione ha attuato nei confronti di questo territorio con il circondario.

Ci sono quindi tutte le condizioni particolari, generali e politiche per procedere rapidamente alla costituzione della provincia di Rimini, che vuole essere non un atto di riconoscimento formale di una realtà socio-

economica positiva, ma un reale strumento definito di snodo programmatico indispensabile a raccordare la maglia delle attività territoriali con gli obiettivi più generali della Regione e dello Stato.

La questione in sè è peraltro abbondantemente matura, anzi c'è un pericolo reale di arretramento se la risposta continuasse ad essere, come lo è tuttora, intermedia e quindi incompleta.

L'articolato è semplice e chiaro e crediamo che i dibattiti già compiuti precedentemente nelle altre occasioni abbiano sufficientemente dissipato anche le minime difficoltà interpretative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo la città di Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Art. 2.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal comitato circondariale di Rimini istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emanano, per quanto di competenza, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento: alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e Rimini, nonchè alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 4.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Rimini avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.